

CONTRATTO COMMERCIALE DI FORNITURA DI ENERGIA TERMICA A MEZZO TELERISCALDAMENTO

Tra

COGENPOWER Energia s.r.l., con sede legale in Torino (TO), C.so Re Umberto, 54 (di seguito denominata Cogenpower), iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 09424300011, P. IVA 09424300011, rappresentata dal **Dottor Francesco Vallone**, nella sua qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, munito di ogni necessario potere

e

S.S.D. a R.L. SPORTS ACTION ORBASSANO, con sede in Torino, cordo Duca degli Abruzzi n. 6 (di seguito denominata "Sports Action"), Codice Fiscale e Partita Iva 09919030016, in persona del legale rappresentante Roberto Pagliano debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto

e

COGENPOWER Gas & Power s.r.l., con sede legale in Torino (TO), C.so Re Umberto, 54 (di seguito denominata Cogenpower Gas & Power), iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 09970070018, P. IVA 09970070018, rappresentata dal **Dottor Francesco Vallone**, nella sua qualità di amministratore unico, munito di ogni necessario potere, che, in tale veste compare ai soli fini di cui alla successiva clausola n. 15

(ed entrambi, nei seguito, in caso di riferimento congiunto, PARTI)

PREMESSO CHE

1. Sports Action e Cogenpower hanno presentato al Comune di Orbassano uno studio di fattibilità per l'edificazione di un impianto di cogenerazione a biomassa ligneo cellulosa su di un'Area di proprietà del Comune di Orbassano attualmente facente parte del Centro Sportivo sito in Orbassano, Via Gozzano, (d'ora in avanti, più brevemente, Centro Sportivo), concessa in uso a Sports Action in forza di Convenzione repertoriata al n. 7212 del 30.9.2008 (e s.m.i.).
2. Considerate le dimensioni, le caratteristiche e l'importanza di tale eventuale intervento, si è ritenuto e condiviso che fosse Cogenpower, essendo in possesso di specifiche competenze

tecniche, a realizzare l'impianto di cogenerazione in oggetto e la successiva rete di teleriscaldamento.

3. La realizzazione, da parte di Cogenpower, dell'impianto di cogenerazione di cui al punto 1 che precede, e la sua messa in esercizio, sono subordinate all'acquisizione della disponibilità della citata Area di proprietà del Comune e oggi in uso a Sports Actions ed al rilascio da parte della Provincia di Torino dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 D.Lgs. 387/2003 con contestuale variante di P.R.G.C. in tempi compatibili con l'ottenimento degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici di cui al DM 6 luglio 2012.

4. Sports Action intende ottenere la fornitura di energia termica per le vasche, i locali e le strutture sportive e ricreative facenti parte dell'intero Centro Sportivo di cui alla convenzione indicata al punto 1 che precede, per un fabbisogno termico a stagione definita dalle parti come il periodo che intercorre tra il 1° settembre al 31 maggio stimato in circa 4.200 MWh (con aggiornamento al termine del primo biennio di fornitura sulla base della media di periodo aumentata del 10%) dall'impianto di cogenerazione a biomassa che Cogenpower intende realizzare.

Ciò consentirà, tra l'altro, a Sports Action di potersi fornire di energia da fonti rinnovabili, come richiesto dalla normativa vigente.

5. A tal fine, Sports Action si è resa disponibile a retrocedere al Comune di Orbassano una porzione dell'Area oggetto di Concessione a condizione che essa venga destinata alla edificazione di un impianto di cogenerazione a biomassa ligneocellulosa che utilizzi parte dell'energia termica prodotta per sopperire al suo fabbisogno termico, stimato in circa 4.200 MWh/stagione a tariffa forfettaria annua fissa sino a tale soglia di consumi di € 24.000,00 (oltre iva e rivalutazione Istat) e tariffa di € 30,80 (oltre iva e rivalutazione Istat) per i consumi sopra Soglia.

6. Cogenpower si è resa disponibile a sopperire al fabbisogno termico di Sports Action di cui al punto che precede subordinatamente sia alla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto di cogenerazione a biomassa ligneocellulosa di cui al precedente punto 1, sia all'ultimazione, allacciamento e messa in esercizio della rete di teleriscaldamento che collega il Centro Sportivo a detto impianto.



7. Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37/2008, Cogenpower è abilitata all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 del predetto decreto ministeriale sub lett. a), b), c), d) e)

8. Le Parti intendono stipulare un contratto di fornitura di energia termica finalizzato a mantenere le condizioni di comfort termico delle vasche, dei locali e delle attrezzature sportive e ricreative dell'intero Centro Sportivo, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di risparmio ed uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia ambientale, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia.

Tutto ciò premesso, le Parti
CONVENGONO QUANTO SEGUE



ART. 1 –VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse valgono come patto, qualora non riprodotte nelle ulteriori seguenti pattuizioni.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Contratto ha per oggetto la fornitura di energia termica necessaria per il riscaldamento delle vasche, dei locali e delle strutture sportive e ricreative facenti parte dell'intero Centro Sportivo in concessione alla Sports Action sino al punto di consegna, ovvero sino alle valvole di intercettazione installate immediatamente a valle dello scambiatore di calore sulle tubazioni di mandata e ritorno, alle condizioni che seguono.

ART. 3– CONDIZIONI SOSPENSIVE E TERMINI DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO

3.1 - Le Parti, concordemente, sospendono l'efficacia del presente Contratto, e di tutte le pattuizioni ivi contenute, sino al verificarsi (anche non contestuale) di tutte le seguenti condizioni:

- a) l'aggiudicazione in via definitiva dal Comune di Orbassano, a favore di Cogenpower, entro e non oltre il 30 aprile 2014 del diritto di superficie su parte dell'Area attualmente identificata al NCEU del Comune di Orbassano Foglio 23 particella 238 ove edificare l'impianto di cogenerazione a biomassa lignocellulosa nell'Area e meglio descritta nello schema di frazionamento allegato in cui viene contraddistinta con la sigla BBB;
- b) il rilascio da parte della Provincia di Torino a Cogenpower, in via definitiva ed entro e non oltre 10 giorni prima della data di chiusura dei registri informatici indicata nel bando di iscrizione pubblicato dal GSE ai fini di cui al Decreto Ministeriale 6 luglio 2012 (bando di cui



si prevede la pubblicazione entro il 31 marzo 2014), dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 d.lgs 387/2003 alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa lignocellulosa nell'Area di cui alla lettera a) che precede.


c) Attribuzione, in via definitiva, a Cogenpower, mediante iscrizione negli appositi Registri tenuti dal GSE in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di potenza, degli incentivi previsti dal Decreto Ministeriale 6 luglio 2012 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

3.2 – In pendenza delle condizioni di cui sopra, le Parti si impegnano a comportarsi secondo buona fede per conservare integre le reciproche ragioni ed aspettative di cui al presente Contratto.

3.3– In caso di mancato avveramento anche di una sola delle condizioni di cui al precedente punto 3.1, o di avveramento anche di una sola delle condizioni oltre i termini ivi espressi, il presente Contratto sarà definitivamente inefficace tra le Parti.

3.4 – Le Parti convengono che gli effetti del presente Contratto, anche con riferimento alla durata dello stesso, decorreranno a partire dall'ultimo giorno del ventottesimo mese successivo decorrente dalla data in cui si verificherà, in ordine temporale, l'ultima delle condizioni di cui al punto 3.1 o comunque, se anteriore, dalla data di emissione del verbale di verifica dell'Agenzia delle Dogane che autorizza l'avvio dell'impianto di cogenerazione a biomassa. Tali Termini devono intendersi concessi in favore di Cogenpower, in ragione dei tempi tecnici necessari per edificare e mettere in esercizio l'impianto di cogenerazione a biomassa ligneo cellulosa.

3.5 Durante la pendenza del Termine di cui al precedente punto 3.4, in caso di impugnazioni che possano caducare l'autorizzazione unica, la contestuale variante di P.R.G.C., le valutazioni in materia di Vas e, comunque, le concessioni e attribuzioni di cui al precedente punto 3.1 sub lett. a-b-c, o ritardare la edificazione e/o la messa in esercizio dell'impianto di cogenerazione a biomassa, o della rete di distribuzione di calore ad essa asservita, o comunque di provvedimenti amministrativi o giudiziari che possano portare alle medesime conseguenze poc'anzi descritte,



Cogenpower avrà facoltà di recedere dal presente Contratto con effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione a Sports Action, mediante raccomandata a/r. In siffatta evenienza, Sports Actions (e/o suoi aventi causa) non avrà diritto ad alcun risarcimento e/o indennizzo da parte di Cogenpower e/o suoi aventi causa, salvo il caso che gli eventi di cui al presente punto si verificano per comprovato fatto e colpa esclusiva di quest'ultima.

Art. 4 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO A CARICO DI COGENPOWER

Entro il Termine di cui al precedente 3.4, e sempre che si siano tempestivamente avverate le condizioni previste alla clausola 3.1, Cogenpower si impegna:

- a) a realizzare a proprie spese le opere di allacciamento della rete di teleriscaldamento che collega il Centro Sportivo con l'impianto di cogenerazione a biomassa ligneocellulosa mediante un tratto di rete di trasporto del calore ed una sottostazione di scambio termico, di proprietà di Cogenpower, in grado di erogare fino a 1.200 KW di energia termica necessaria a coprire il fabbisogno del Centro Sportivo
- b) ad installare un "contatore di calore" a servizio della sottostazione di scambio termico in un locale del Centro Sportivo che verrà all'uopo messo a disposizione da Sports Action nei termini di cui alla successiva clausola n. 5 lett. c

Art.5–ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO A CARICO DI SPORTS ACTION

5-1 Al fine di permettere a Cogenpower di ottemperare agli obblighi di cui alla lettera a) e b) della precedente clausola n. 4, Sports Action si impegna:

- a) ad autorizzare e prestare il suo consenso alla posa ed all'installazione sugli immobili e fondi oggetto di Concessione in suo favore delle tubazioni e degli impianti necessari per la fornitura di energia termica
- b) ad autorizzare e prestare il suo consenso al passaggio delle tubazioni necessarie per la fornitura di calore sugli immobili e fondi oggetto di Concessione in suo favore



- c) a concedere in uso gratuito a Cogenpower, per tutta la durata del Contratto, un locale all'interno del Centro Sportivo, all'interno del quale Cogenpower, o suoi incaricati, realizzerà la sottostazione di scambio termico. Detto locale dovrà essere consegnato a Cogenpower, nella piena disponibilità di quest'ultima, entro 180 giorni dall'avvio delle opere di allaccio della rete di distribuzione di calore dall'impianto di cogenerazione al Centro Sportivo.

5.2 Sports Action si impegna, inoltre, a retrocedere al Comune la disponibilità dell'Area di cui all'art. 3.1, lett. a) necessaria per la realizzazione dell'impianto negli stretti tempi tecnici necessari, concordando con l'Amministrazione le conseguenti necessarie variazioni del Project Financing in essere e della relativa convenzione. Ciò affinché il Comune di Orbassano possa procedere a valutare la proposta di Cogenpower e possa eventualmente determinarsi secondo le procedure di legge per l'attribuzione del diritto di superficie sulla suddetta Area.

Art. 6- OBBLIGHI DI FORNITURA DI COGENPOWER

Dalla data di efficacia del presente Contratto, e per tutta la durata dello stesso, Cogenpower si impegna:

- a) a fornire, sino alle valvole di intercettazione installate immediatamente a valle dello scambiatore di calore, il calore necessario per il riscaldamento dell'acqua delle vasche, dei locali e delle strutture sportive e ricreative facenti parte dell'intero Centro Sportivo in concessione alla Sports Action e/o per usi igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature sportive facenti parte del Centro Sportivo;
- b) a controllare e verificare secondo la normativa vigente, anche a mezzo di suoi incaricati, il funzionamento del "contatore di calore" a servizio della sottostazione di scambio termico;
- c) ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della sottostazione di scambio termico fino alle valvole di intercettazione installate immediatamente a valle dello scambiatore di calore sulle tubazioni di mandata e ritorno; sarà esclusivo onere di Sports Action curare e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto a valle delle valvole di intercettazione di cui sopra con la sola esclusione delle caldaie per cui si rimanda a quanto stabilito nel successivo punto 15.3;



ART.7- OBBLIGHI DI SPORTS ACTION

7.1 Dalla data di efficacia del presente Contratto, e per tutta la durata dello stesso, Sports Action si impegna:

- a) ad acquistare il calore necessario per il Centro Sportivo esclusivamente da Cogenpower, alle condizioni di cui al presente contratto;
- b) a consentire l'accesso e la permanenza nei locali della sottostazione esclusivamente al personale di Cogenpower;
- ~~c) ad acquistare a sue spese da terzi fornitori l'energia elettrica necessaria al funzionamento della sottostazione di scambio termico~~
- d) a segnalare tempestivamente a Cogenpower qualsiasi disfunzione delle apparecchiature e dei componenti della sottostazione;
- e) a non intervenire direttamente o far intervenire terzi sulla sottostazione di scambio termico e nella centrale termica senza il preventivo benestare scritto di Cogenpower. In difetto, Sports Action sarà responsabile degli eventuali danni e malfunzionamenti che ne dovessero derivare;

ART. 8- CORRISPETTIVO ECONOMICO

8.1 - Per tutta la durata del Contratto e sino sino alla Soglia di consumo fissata dalle Parti in 4.200 MWh (pari a circa 400.000 Smc di gas metano) a stagione (ovvero dal 1° settembre al 31 maggio), Sports Action corrisponderà a Cogenpower il corrispettivo fisso a stagione di € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) oltre iva.

8.2 – Per ogni MWh di consumo eccedente la soglia di 4.200 MWh a stagione, o eccedente la Nuova Soglia Aggiornata come stabilito nel successivo capoverso 8.6, Sports Action corrisponderà a Cogenpower il corrispettivo omnicomprensivo di € 30,80 (euro trenta/80), oltre iva.

8.3 – Al termine del primo anno di fornitura di calore, e così di anno in anno per tutta la durata del Contratto, gli importi di cui ai precedenti punti 8.1 e 8.2 saranno oggetto di aggiornamento automatico in ragione del 100% del tasso annuale di inflazione pubblicato dall'ISTAT o da istituto equipollente



8.4 –La Soglia di consumo fissata dalle parti in 4.200 MWh a stagione sarà riaggiornata in aumento o in diminuzione allo scadere del secondo anno di fornitura di calore. Più in particolare le Parti verificheranno la media dei consumi annui rilevati sino a quella data, ad eccezione dei periodi intercorrenti dal 1° giugno al 31 agosto, dal contatore di calore, per poi maggiorare tale media del 10%. Il risultato di tale operazione costituirà la nuova Soglia che varrà fino al termine del Contratto per determinare quella parte di corrispettivo eventuale e variabile di aumento prevista alla clausola 8.2, fermo restando, per i consumi nei limiti di tale nuova Soglia aggiornata, l'importo fisso di € 24.000,00 oltre iva a stagione aggiornato come specificato al punto 8.3 per i consumi nei limiti di tale nuova Soglia.

8.5 –Dal 1 giugno al 31 agosto di ogni anno decorrente dalla data di efficacia del presente Contratto, qualora l'impianto di cogenerazione a biomassa fosse operativo, Sports Action avrà la facoltà di prelevare calore senza oneri aggiuntivi. Nel caso in cui, in detto periodo l'attività dell'impianto di cogenerazione a biomassa subisse limitazioni o sospensioni per effetto di disposizioni emanate dagli Enti preposti, il calore fornito a Sports Action verrà fatturato da Cogenpower al prezzo di € 30,80 oltre iva (con aggiornamento Istat previsto alla clausola 8.3), per ogni MWh di consumo.

8.6 Al fine di verificare eventuali consumi effettuati da Sports Action nel corso della stagione eccedenti la Soglia di 4.200 MWh – così come, dopo il primo biennio, quelli eccedenti il valore della nuova Soglia, aggiornata ai sensi della precedente clausola 8.4 – Cogenpower procederà alla lettura del contatore di calore a servizio della sottostazione di scambio termico il giorno prima di quello della prima attivazione della fornitura e poi così ogni anno il 1° settembre (valore iniziale) ed il 1° giugno (valore finale). Laddove la differenza tra il valore iniziale ed il valore finale eccedesse la Soglia di consumo di 4.200 MWh (e, dopo il primo biennio, il valore della Soglia aggiornata) verrà applicata, per ogni MWh di consumo eccedente tale Soglia di consumo, la tariffa di cui al precedente punto 8.2.



ART. 9-FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

9.1 Il corrispettivo dovuto da Sports Action verrà pagato a Cogenpower suddiviso in n. 9 (nove) rate mensili che verranno fatturate alla fine di ciascun mese del periodo settembre-maggio, salvo conguaglio per i consumi extra Soglia al termine di ogni stagione.

9.2 Il pagamento dovrà essere effettuato a 30 (trenta) giorni data fattura sul c/c indicato in fattura ed intestato a COGENPOWER.

9.3 I termini di pagamento sono inderogabili e Sports Action si impegna a rispettarli puntualmente anche nel caso di contestazione, che verrà comunque esaminata in separata sede. Eventuali ritardi di pagamento comporteranno l'addebito di interessi commerciali nella misura del tasso di riferimento BCE (ex TUS) aumentato di 7 punti per il periodo di ritardo più eventuali spese di incasso.


ART. 10-SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MANCATO PAGAMENTO DELLA FORNITURA

10.1 Il mancato pagamento di quanto dovuto da Sports Action, decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza della fattura, potrà costituire causa di sollecito scritto da parte di Cogenpower, salva la facoltà, in capo a quest'ultima, di risolvere il contratto nei termini di cui alla successiva clausola n. 14.

10.2 In costanza di mora, trascorsi 60 (sessante) giorni dalla data di scadenza della fattura, Cogenpower invierà al Cliente la lettera di ultimo sollecito, nella quale saranno riportate le modalità che il cliente deve adottare per la tempestiva comunicazione del pagamento eseguito, nonché la data ultima oltre la quale si procederà all'interruzione del servizio. La procedura di riattivazione del servizio sarà avviata non appena Sports Action abbia adempiuto ai pagamenti, comprensivi di eventuali spese e interessi maturati di cui alla precedente clausola 9.3;

10.3 Il costo di ogni sollecito è fissato in € 5,00 (cinque/00).

10.4 Il costo di sospensione e di riattivazione è fissato in € 50,00 (cinquanta/00), aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT mano d'opera.



ART. 11- TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI RISCALDATI

11.1 Eventuali deficienze o mal funzionamenti dell'impianto radiante non potranno essere imputati a Cogenpower e, conseguentemente, essere causa di riduzioni di prezzo o di sospensione del pagamento degli importi dovuti da Sports Action. Tali importi dovranno essere puntualmente corrisposti anche in caso di controversie in corso.

11.2 Cogenpower non sarà responsabile della non uniforme distribuzione del calore nel Centro Sportivo quando ciò dipenda dalla rete di distribuzione dell'impianto, da guasti o manomissioni delle apparecchiature, da deficienze strutturali esistenti in detto Centro Sportivo.

11.3 Si stabilisce che la temperatura dell'acqua fornita a monte degli impianti di distribuzione della Sports Action dovrà essere fissata in 80°C con uno scarto di 2°C massimo. Ai fini di eventuali controlli e/o contestazioni, la temperatura erogata dovrà essere rilevata in contraddittorio entro le 24 ore dalla richiesta scritta da parte della Sports Action, con personale all'uopo delegato dalla Cogenpower mediante apparecchiature di precisione.

Nel caso in cui le predette rilevazioni confermassero le contestazioni di Sports Action, Cogenpower s'impegna a ripristinare la situazione entro le successive 24 ore dal contraddittorio di cui sopra. Nel caso il problema persista e la mancata soluzione al problema, è facoltà di Sports Action richiedere che la fornitura di calore avvenga attraverso la caldaia a gas per l'alimentazione degli impianti, i cui consumi relativi verranno sostenuti da Cogenpower Gas & Power, ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui alla successiva clausola 15 del presente contratto. Ciò fino al ripristino della normale attività di fornitura di calore accertata in contraddittorio tra le parti con le modalità di cui al primo paragrafo del punto 11.3.

ART. 12- DURATA E VALIDITA' DEL CONTRATTO

12.1 La durata del presente Contratto viene concordemente indicata dalle Parti in venti anni decorrenti dalla data di efficacia dello stesso, o, se anteriore allo scadere di detti venti anni, fino al termine della convenzione stipulata tra Sports Action e il Comune di Orbassano.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Comune di Orbassano dovesse revocare la convenzione di cui al comma precedente, il presente accordo si riterrà risolto automaticamente, senza che alcuna delle parti possa sollevare richiesta alcuna nei confronti dell'altra.



ART. 13 FORZA MAGGIORE

13.1 Ogni e qualsiasi obbligazione contrattuale si intende assunta da Cogenpower salvo i casi forza maggiore quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: calamità naturali, guerre, sommosse scioperi, contingentamento dei combustibili, sospensione o interruzione dei trasporti e/o dell'erogazione attraverso reti di distribuzione urbana, la revoca e/o limitazione delle concessioni ed autorizzazioni ad esercire detto impianto nei confronti di Cogenpower per cause non imputabili a Cogenpower. In siffatte evenienze, Cogenpower è esonerata da ogni e qualsiasi obbligo, risarcimento o indennizzo nei confronti di Sports Action e/o suoi aventi causa.

ART. 14- CLAUSOLA RISOLUTIVA E RECESSO ANTICIPATO

14.1 Il presente Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta fra le Parti al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- a) mancato adeguamento delle parti impiantistiche di rispettiva competenza in materia di sicurezza, ove non eseguito entro 30 giorni dal richiamo scritto di una delle Parti o delle Autorità Competenti;
- b) mancato o non corretto adempimento, da parte di Sports Action, di una qualsiasi delle obbligazioni previste nelle precedenti clausole n. 5 e 7
- c) mancato pagamento, da parte di Sports Action, dei corrispettivi dovuti a Cogenpower di cui alle precedenti clausole 8 e 9, che determinino per effetto del punto 10.2 l'interruzione della fornitura per due volte nel corso della durata del presente contratto

14.2 Nel corso dell'efficacia del Contratto, è data facoltà a Sports Action di esercitare il diritto di recesso mediante comunicazione scritta da trasmettersi a Cogenpower con raccomandata a/r almeno 180 giorni prima della cessazione degli effetti del Contratto, e subordinatamente al previo pagamento a Cogenpower di ogni residua spettanza, oltre ad un indennizzo pari alla tariffa fissa annuale di cui alla precedente clausola n. 8.1 vigente al momento del recesso, moltiplicata per gli anni restanti ed imputando pro quota gli eventuali mesi restanti fino al completamento dell'anno (ad esempio: se dal recesso al termine del contratto rimangono 5 anni e 4 mesi, l'indennizzo sarà calcolato su cinque anni e 4 dodicesimi di anno).



ART. 15 – GARANZIE

15.1 Laddove, nel corso del rapporto di fornitura, Cogenpower dovesse sospendere o interrompere la fornitura di calore a favore di Sports Action, per motivi non imputabili a quest'ultima o a Forza Maggiore, essa si impegna a contenere nel minor tempo possibile i periodi di interruzione e/o mal funzionamento. In siffatta evenienza, Cogenpower Gas & Power srl, facente parte del Gruppo Cogenpower, si impegna a vendere, nei limiti della Soglia di consumo di cui alla clausola 8.1, gas metano a Sports Action per i fabbisogni dell'intero Centro Sportivo al costo forfetario totale annuo di cui alla precedente clausola n. 8, tenendo Sports Action immune da ulteriori maggiori costi rispetto a quelli qui pattuiti e garantendo parità di condizioni di fornitura, con le modalità, condizioni e termini previsti nel presente Contratto.

15.2 Sports Action dovrà comunque pagare a Cogenpower Gas & Power, secondo il contratto di fornitura gas metano che dovrà essere stipulato tra Sports Action e Cogenpower Gas & Power s.rl. entro il termine a partire dal quale decorreranno gli effetti del presente contratto ai sensi dell'articolo 3.4, il quantitativo di gas metano eventualmente utilizzato per usi diversi da quelli previsti nel presente contratto. Tale importo sarà calcolato sulla base del consumo medio giornaliero di gas metano rilevato dal contatore gas negli ultimi tre mesi precedenti, anche non consecutivi, in cui Cogenpower Gas & Power non ha dovuto farsi carico delle obbligazioni di cui al punto 15.1.

15.3 Ai fini di cui alla precedente clausola 15.1, Cogenpower provvederà gratuitamente alla revisione annuale delle caldaie alimentate a gas metano asservite al Centro Sportivo e, limitatamente alle sole caldaie all'assunzione del ruolo di terzo responsabile, mantenendole in buono stato in caso fosse necessario metterle nuovamente in funzione per i motivi di cui alla citata clausola 15.1. La revisione effettuata da Cogenpower non include i costi per la sostituzione di componenti che si rendessero necessari per il funzionamento, secondo normativa, delle caldaie in questione.



ART. 16 - CONTESTAZIONI

Le contestazioni relative al servizio svolto da Cogenpower dovranno essere denunciate, a pena di decadenza, entro **10 (dieci) giorni** dall'evento a mezzo Fax e/o raccomandata A.R.; tale termine decadenziale è finalizzato a consentire un obiettivo e tempestivo accertamento dei fatti e delle responsabilità.

ART. 17- RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

~~17.1 Cogenpower solleva Sports Action da qualunque responsabilità per danni, infortuni o altro~~
che dovessero derivare a Cogenpower o a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

17.2 Cogenpower dichiara di essere in possesso, per le prestazioni oggetto del Contratto, di polizza All Risk.

ART. 18- REPERIBILITA' E ASSISTENZA TECNICA

18.1 Cogenpower provvederà, attraverso apposita struttura operativa, a garantire il servizio di assistenza tecnica sino alle valvole di intercettazione installate immediatamente a valle dello scambiatore di calore sulle tubazioni di mandata e ritorno, tramite la reperibilità telefonica (24/24 h) per tutto l'anno.

18.2 Cogenpower, anche a mezzo di suoi incaricati, si impegna ad intervenire sulle parti impiantistiche di sua competenza entro 12 (dodici) ore dalla segnalazione di anomalie ed entro 6 (sei) ore per casi inerenti la sicurezza.

ART. 19- ESCLUSIONI

Sono esclusi dal Contratto:

- la sostituzione o riparazione di tutti i componenti che dovessero risultare guasti per manomissione o cause provocate da terzi;
- le richieste d'intervento per attività non previste da contratto;
- la pulizia della sottostazione di scambio termico a causa di eventi dolosi, causati da terzi, o straordinari, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, allagamenti o terremoti;



ART. 20- CONTRATTI PRECEDENTI

Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni accordo e contratto precedentemente stipulato tra le Parti avente ad oggetto la fornitura di calore presso il Centro Sportivo, ivi espressamente incluso l'accordo del 17.10.13

ART. 21- FORMA SCRITTA

Ogni modifica alle pattuizioni contenute nel presente Contratto non avrà effetto se non espressamente approvata per iscritto da entrambe le Parti

ART. 22- FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Sports Action e Cogenpower sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 23 – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

La Sports Action si dichiara disponibile a valutare la sottoscrizione di un contratto con Cogenpower per la fornitura di energia elettrica a mezzo fonti rinnovabili, per le esigenze del Centro Sportivo, qualora l'offerta economica di Cogenpower risultasse quella maggiormente conveniente sul mercato.

Aggiornato al 18 novembre 2013

PER COGENPOWER ENERGIA s.r.l.

COGENPOWER ENERGIA s.r.l.
P.IVA 0942430011

PER SSD A R.L. SPORTS ACTION ORBASSANO

SPORTS ACTION ORBASSANO
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.
IL PRESIDENTE
PROF. ROBERTO PAGLIANO

PER COGENPOWER GAS & POWER

COGENPOWER GAS & POWER s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C. le Parti dichiarano di aver letto con la massima diligenza e di espressamente approvare tutte le pattuizioni del presente Contratto, le quali devono essere considerate oggetto di specifica ed approfondita trattativa; in particolare le Parti dichiarano di approvare espressamente e specificatamente le pattuizioni di cui alla Premessa ed ai seguenti articoli:


- Art. 3 – Condizioni sospensive e termini di decorrenza del Contratto
- ~~Art. 5 – Adempimenti preliminari all'esecuzione del Contratto a carico di Sports Action~~
- Art. 7 – Obblighi di Sports Action
- Art. 8 – Corrispettivo economico
- Art. 9 – Fatturazione e condizioni di pagamento
- Art. 10 – Sospensione della fornitura per mancato pagamento
- Art. 11 – Temperatura degli ambienti riscaldati
- Art. 13 – Forza maggiore
- Art. 14 – Clausola risolutiva espressa e recesso anticipato
- Art. 16 – Contestazioni
- Art. 21 – Forma scritta
- ~~Art. 22 – Foro competente~~

Letto, confermato e sottoscritto:

PER COGENPOWER ENERGIA s.r.l.


COGENPOWER ENERGIA s.r.l.
P.IVA 09424300011

PER SSD A R.L. SPORTS ACTION ORBASSANO


SPORTS ACTION ORBASSANO
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.
IL PRESIDENTE
PROF. ROBERTO PAGLIANO

PER COGENPOWER GAS & POWER


COGENPOWER GAS & POWER s.r.l.